

ALLEGATO A

TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO (parte in grassetto)
<p>Articolo 18 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</p> <p>1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni:</p> <p>a) esenzione dalla TARI, previa presentazione d'istanza con documentazione che accerti un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 per:</p> <ul style="list-style-type: none">- nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;- nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private; <p>b) esenzione dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;</p> <p>c) riduzione del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito procapite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;</p> <p>d) esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell'ufficio tributi sulla capacità contributiva;</p> <p>e) riduzione del 50% della TARI:</p> <ul style="list-style-type: none">- associazioni di pubblica assistenza e beneficenza pubblica;- locali destinati a convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da ONLUS o altre organizzazioni senza fine di lucro. <p>2. Le richieste di agevolazione potranno essere oggetto di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica del reddito ISEE dichiarato.</p> <p>3. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p>	<p>Articolo 18 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI</p> <p>1. Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni:</p> <p>a) esenzione dalla TARI, previa presentazione d'istanza con documentazione che accerti un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00 per:</p> <ul style="list-style-type: none">- nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;- nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private; <p>b) esenzione dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;</p> <p>c) riduzione del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito procapite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;</p> <p>d) esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell'ufficio tributi sulla capacità contributiva;</p> <p>e) riduzione del 50% della TARI:</p> <ul style="list-style-type: none">- associazioni di pubblica assistenza e beneficenza pubblica;- locali destinati a convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da ONLUS o altre organizzazioni senza fine di lucro. <p>2. Le richieste di agevolazione potranno essere oggetto di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la verifica del reddito ISEE dichiarato.</p> <p>3. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p> <p>4. Per l'anno 2020, al fine di tenere conto delle conseguenze derivanti dai provvedimenti emergenziali in materia di contenimento da contagio COVID-19, il comune prevede di applicare una agevolazione pari al 30% della tariffa variabile e della tariffa fissa per tutte le utenze non domestiche interessate dalla chiusura delle attività.</p> <p>5. Le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse proprie del bilancio comunale.</p>